

Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Rep.

Contratto di

- CIG .

L'anno , addì del mese di in Loano presso gli

Uffici Comunali ubicati in Piazza Italia n. 2

TRA

il "Comune di Loano", da ora per brevità anche Comune/"Stazione
Appaltante";

con sede in Loano Piazza Italia n. 2, codice fiscale e partita Iva n.
00308950096;

in persona del dott. nato a il ;

nella sua qualità di dirigente pubblico, domiciliato per la sua carica presso il
Comune di Loano;

il quale interviene in questo atto, in esecuzione dell'art. 40 del vigente
Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
34/91 e s.m. e i. , dell'art. 107 del T.U. 18.08.00 n. 267, in rappresentanza e
per conto del Comune;

E

la Ditta , da ora per brevità anche "Appaltatore";

con sede legale in in Via , codice fiscale e partita Iva n.

; iscritta alla C.C.I.A.A. di Savona al REA n. ;

in persona del Sig. nato a . il e residente a in Via
n. ;

il quale interviene in questo atto in qualità di Procuratore speciale giusta Procura n. – racc. n. del a rogito del Notaio con studio a , iscritto nel ruolo del collegio notarile di , ancorchè non allegata al presene contratto è già stata depositata agli atti del Servizio Tecnico.

Oppure

in qualità di legale rappresentante

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. del , esecutiva, per le motivazioni descritte nella premessa della stessa, il dirigente Area 3 - Servizio Tecnico, approvava il progetto esecutivo ;
- che con determinazione dirigenziale n. del , il dirigente del Servizio Lavori Pubblici/Area 3, affida alla di ,l'esecuzione dei lavori per ;
- che nei termini e con le modalità previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 sono state effettuate le dovute comunicazioni;
- che si è proceduto alle pubblicazioni prescritte in merito all'esito della gara;
- che ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 si può addivenire alla stipulazione del presente contratto essendo scaduto il termine dilatorio minimo di 35 (trentacinque) giorni, e non essendo stata proposta entro tale termine alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- che la Stazione Appaltante per mezzo del Servizio preposto, ha provveduto alla richiesta alla B.D.N.A. (Banca Nazionale Unica per la documentazione antimafia) in data delle informazioni di cui all'art,

91 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che l'Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Loano e la Prefettura di Savona in data 17/03/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti , ancorchè non allegato al presente contratto, è conservato agli atti del Comune stesso;

- che a seguito del Decreto Interministeriale del 30/01/2015 emanato in attuazione dell'art. 4 del D.L. 20/03/2014 n. 34 con modificazioni della L. 16/05/2014 n. 28 , è stato richiesto il Durc on line, relativo alla ditta ,come sopra generalizzata , e che lo stesso risulta regolare dei confronti di I.n.p.s., I.n.a.i.l. e Casse Edili.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

(Oggetto dell' "Appalto")

Il Comune di Loano, come sopra rappresentato, conferisce all' "Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo agli interventi per .

ART. 3

(Corrispettivo dell' "Appalto" e tracciabilità dei flussi finanziari)

Il corrispettivo dovuto dalla “Stazione Appaltante” all’ “Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €

diconsi Euro (), oneri di sicurezza e costo del personale inclusi, quota Iva esclusa nella misura del 22% (diconsi ventiduepercento).

L’ “Appaltatore” dichiara che rispetterà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della L.136/2010; dichiara inoltre di indicare per il pagamento, in ottemperanza al dettato della Legge 136/2010, il bonifico bancario presso:

Banca agenzia di - IBAN N. IT ;

e che le persone autorizzate ad operare sugli stessi sono i Signori:

codice fiscale n.

Tali inosservanze comporteranno la nullità del contratto stesso.

ART. 4

(Obblighi dell’ “Appaltatore”)

L’ “Appalto” viene concesso dalla “Stazione Appaltante” all’ “Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con determinazione dirigenziale/Area 3 n. del , esecutiva:

1 –

2 -

3 -

4 –

5 -

6 -

7 -

I suddetti documenti, ancorché non allegati al presente contratto, sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale di Loano, unitamente alla citata determinazione dirigenziale, e si intendono facenti parte integrante dello stesso.

L' "Appaltatore" si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

- a) termini , programma di esecuzione e penali (artt.)
- b) oneri a carico dell'Appaltatore (art.);
- c) pagamento e liquidazione dei corrispettivi (art.);
- d) sospensione, ripresa e proroga dei lavori (art.);
- e) modalità di soluzione delle controversie (art.).
- f) risoluzione del contratto (art.).
- g) recesso dal contratto (art.)

Le parti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici il 19 Aprile 2000 n. 145. per la parte vigente.

ART.6

(Garanzia fidejussoria)

L' "Appaltatore" a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, e del Decreto correttivo 56/2017, dell'art. del Capitolato speciale d'Appalto, ha presentato a mezzo di garanzia fidejussoria n. stipulata in data , con la Banca di , cauzione definitiva di €
Euro ().

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", il Comune

di Loano avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

ART.7

(Polizza assicurativa)

L' "Appaltatore" ha presentato, altresì, in osservanza dell'art. 103 comma 7 D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. del Capitolato speciale d'Appalto, la polizza assicurativa la polizza assicurativa Car n. , rilasciata dalla Assicurazioni – agenzia di in data .

ART. 8

(Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la revoca.

ART. 9

(Subappalto)

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e dell'art. del Capitolato speciale d'Appalto..

ART. 10

(Obblighi assicurativi e previdenziali)

L' "Appaltatore" dichiara, ai sensi dell'art. 3 comma ottavo del DLgs 14 agosto 1996 n. 494 e s.m. i. , di applicare ai lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese industriali dell'edilizia e i relativi obblighi di contribuzione ed accantonamento presso la Cassa edile competente e di agire, nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L' "Appaltatore" è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18 comma 7 della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

ART. 11

(Domicilio dell' "Appaltatore")

A tutti gli effetti del presente contratto l' "Appaltatore" elegge domicilio in Piazza Italia n. 2, presso la sede del Comune di Loano.

ART. 12

(Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti
della ditta appaltatrice)

L' Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, e pubblicato sul sito del Comune di Loano. La violazione degli obblighi suddetti comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 14

(Trattamento dei dati personali)

L' "Appaltatore" tutela la riservatezza dei propri clienti e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.

L' "Appaltatore" si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi dal Comune e di non rivelarli a persone non autorizzate, né a usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell'Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per

legge autorizzate.

ART. 15

(Rinvio)

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice civile e alle altre disposizioni di legge.

ART. 16

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell' "Appaltatore" ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, nessuna esclusa.

ART. 17

(Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'Iva, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 11 del D.P.R. 131 T.U. imposta di Registro tariffa parte II art. 1 lett. B).

ART. 18

(Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Loano, ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m. . informa l' "Appaltatore" che tratta i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento della attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti delle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti danno inoltre reciprocamente atto che la presente scrittura privata autenticata, è redatta in forma digitale, e stipulata in modalità elettronica

mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici; firmata

digitalmente ai sensi dell'art. 5 bis Legge 16/02/2013 n. 89, di seguito

verificato, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.